

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz PetCare"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre prestazioni di rimborso spese veterinarie e di responsabilità civile per danni a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Spese veterinarie: tiene indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza (cane e/o gatto), delle spese veterinarie sostenute in caso di Infortunio, Malattia o Parto cesareo;
- ✓ Sezione Danni a terzi: tiene indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza (cane e/o gatto).

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto della copertura gli animali:

- ✗ di età inferiore a 8 settimane e superiore a 10 anni
- ✗ utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione
- ✗ non dotati di Microchip
- ✗ non registrati con specifico libretto sanitario e non regolarmente iscritti all'Anagrafe Animali d'Affezione
- ✗ non in possesso dei requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente in merito allo stato di salute dell'Animale.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Spese veterinarie: l'assicurazione vale in tutto il mondo;
- ✓ Sezione Danni a terzi: l'assicurazione vale in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro? del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento annuale, oppure mensile con una maggiorazione del premio del 5,6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti termini di aspettativa per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Allianz PetCare"

01/06/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.563 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione Spese veterinarie

Interventi chirurgici (in alternativa alla garanzia Globale spese veterinarie)	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale identificato, delle spese veterinarie sostenute in caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo, per: <ol style="list-style-type: none"> 1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di Intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico; 2. durante il periodo di Ricovero o Day Hospital per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria; 3. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti all'Intervento chirurgico e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e
--	---

	rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario.
Globale spese veterinarie (in alternativa alla garanzia Interventi chirurgici)	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale identificato, delle spese veterinarie sostenute in caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di Intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico; 2. durante il periodo di Ricovero o Day Hospital per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria; 3. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti all'Intervento chirurgico e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario. <p>Sono inoltre comprese le spese veterinarie sostenute a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. in caso di Ricovero o Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria; 5. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti al Ricovero o Day Hospital e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al Ricovero o Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario; 6. in assenza di Ricovero o Day Hospital, per onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura, osteopatia prescritti dal veterinario per la cura dei postumi dell'Infortunio o della Malattia.

Sezione Danni a terzi

Danni a terzi (acquistabile solo se presente la Sezione Spese veterinarie)	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza nonché i componenti del suo Nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza che abbiano come conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ morte o lesioni personali; ▪ morte o lesioni di altri animali; ▪ danneggiamenti a cose.
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?


ESCLUSIONI


Sezione Spese veterinarie


Esclusioni	<p>Restano escluse le spese veterinarie riferite a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'attivazione della Polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi; b) malattie, Malformazioni o Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto; c) paradontopatie; d) cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio; e) sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; f) gravidanza e parto spontaneo; g) acquisto di vaccini e antiparassitari;
-------------------	--


	<p>h) acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia base;</p> <p>i) controlli di routine/esami preventivi;</p> <p>j) interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda ed altri interventi di chirurgia estetica o plastica;</p> <p>k) infortuni conseguenti all'impiego dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza nell'attività venatoria;</p> <p>l) cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;</p> <p>m) rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;</p> <p>n) Filariosi, Leishmaniosi;</p> <p>o) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);</p> <p>p) uso dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);</p> <p>q) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale identificato nella Scheda di Polizza.</p>
Sezione Danni a terzi	
Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:</p> <p>a) da impiego dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza per attività proibite dalla legge;</p> <p>b) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al Nucleo familiare a qualunque titolo;</p> <p>c) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o degli appartenenti al Nucleo familiare;</p> <p>d) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;</p> <p>e) provocati dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza in occasione di Ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di Day Hospital;</p> <p>f) cagionati dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;</p> <p>g) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;</p> <p>h) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Spese veterinarie	
Interventi chirurgici	Scoperto
Globale spese veterinarie	Scoperto
Sezione Danni a terzi	
Danni a terzi	Franchigia
▪ Per le razze indicate nelle Condizioni di assicurazione	Franchigia Scoperto Limite di indennizzo
▪ Morte e lesioni personali ai figli minori di 14 anni	Franchigia Scoperto Limite di indennizzo
▪ Morte e lesioni personali al custode temporaneo dell'animale	Franchigia Scoperto Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia	
<p>Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 100 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese sostenute per Intervento chirurgico: euro 1.000 ▪ Applicazione Scoperto: euro 1.000 – 20% = euro 800 indennizzati ▪ Restano a carico dell'Assicurato euro 200 <p>Scoperto previsto in polizza 20% col minimo di 50 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese sostenute per Ricovero in caso di Malattia senza Intervento chirurgico: euro 5.000 ▪ Somma assicurata = euro 3.000 	


- Applicazione Scoperto: euro 5.000 – 20% = euro 4.000
- Importo indennizzato: euro 3.000

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Sezione Spese veterinarie</p> <p>In caso di Sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare denuncia scritta all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla Struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro. In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il Sinistro e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ copia della Cartella clinica in caso di Ricovero o Day Hospital; ▪ relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti il Sinistro nonché ricevute regolarmente pagate; ▪ documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della Malattia; ▪ ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'Infortunio o la Malattia denunciata; ▪ tutti gli elementi utili per identificare l'Animale identificato nella Scheda di Polizza (numero Microchip, copia del Libretto sanitario e dell'iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione). <p>L'inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>L'Assicurato deve altresì consentire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari sull'Animale identificato nella Scheda di Polizza; ▪ l'Animale identificato nella Scheda di Polizza sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dall'Impresa di Assicurazione. <p>Denuncia di sinistro Sezione Danni a terzi</p> <p>In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, luogo, data, ora e circostanze dell'Evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa; ▪ fornire tutti gli elementi utili per identificare l'Animale identificato nella Scheda di Polizza (numero Microchip, copia del Libretto sanitario e dell'iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione). <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa allo stato di salute dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, del venir meno di una delle condizioni di operatività indicate in polizza – come ad esempio l'utilizzo dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza nell'ambito di attività professionali) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Stato di salute dell'Animale</p> <p>E' necessario verificare l'esattezza delle dichiarazioni sullo stato di salute dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza e che le stesse rispondano al vero.</p>
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano automaticamente adeguati in una percentuale fissa del 2,5%; qualora l'indice sanitario ISTAT fosse superiore a tale percentuale, verrà preso a riferimento l'indice sanitario ISTAT.</p> <p>Inoltre il Premio della garanzia Globale spese veterinarie viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell'età dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Termini di aspettativa</p> <p>La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 7° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio; ▪ del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia; ▪ del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione. <p>Qualora la Scheda di Polizza sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Animale identificato nella Scheda di Polizza e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa; ▪ del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate. <p>Rinnovo</p> <p>Al compimento dell'undicesimo anno di età di uno degli Animali identificati nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali Animali identificati nella Scheda di Polizza, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.</p>
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a chi vuole tutelare la salute dei propri cani e gatti e proteggersi da eventuali danni che possono provocare a terzi.</p> <p>Sono assicurabili i cani ed i gatti che hanno un'età compresa tra 8 settimane e 10 anni e non utilizzati nell'ambito di attività professionali, ad eccezione dei cani guida.</p> <p>L'accesso al prodotto è subordinato alla sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di buona salute del cane o del gatto, sulla presenza del microchip e del libretto sanitario.</p>	



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

<p>Lite transfrontaliera</p>	<p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>
-------------------------------------	--

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE SULLO STATO DI BUONA SALUTE, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione contro i danni

Allianz PetCare

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 298 - 01/06/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Glossario

Animale: cane o gatto, di proprietà dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare, identificato nella Scheda di Polizza mediante numero di Microchip, che vive in modo continuativo con l'Assicurato e il suo Nucleo familiare.

Assicurato: il proprietario dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: persona fisica che stipula il contratto di Assicurazione.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria, attestata da Documentazione veterinaria.

Documentazione veterinaria: cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'identificazione dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'eventuale Intervento chirurgico, sintesi dell'Intervento chirurgico, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intervento chirurgico: atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazioni/Difetti fisici: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Nucleo familiare: il Nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
- b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione;
- c) le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Struttura veterinaria.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: verificarsi dell'Evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di indennizzo.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
2. SEZIONE SPESE VETERINARIE	6
■ GARANZIA BASE	6
■ ESCLUSIONI ED OPERATIVITA'	6
3. SEZIONE DANNI A TERZI	7
■ ESCLUSIONI ED OPERATIVITA'	8
4. IN CASO DI SINISTRO	9
■ SPESE VETERINARIE	9
■ DANNI A TERZI	10
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	10

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale)

Art. 1.1a - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con pagamento del Premio mediante procedura SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.1b - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito periodico - procedura SDD (Sepa Direct Debit) - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di modifica nel corso dell'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo gli estremi identificativi del nuovo rapporto di conto corrente e sottoscrivendo una nuova delega SDD.

Se il Contraente non paga una singola rata di Premio, l'importo di tale rata verrà riaddebitato con la rata immediatamente successiva e l'Assicurazione non viene sospesa.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.

L'Assicurazione produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

In caso di chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.

In questa ipotesi il Contraente è tenuto - direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con pagamento del Premio mediante addebito su carta di credito)

Art. 1.1c - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito su carta di credito e sono dovuti per l'intera annualità.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa i seguenti eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi:

- variazione della data di scadenza della carta di credito indicata;
- variazione del numero della carta di credito indicata;
- chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite addebito su carta di credito;
- venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.

In questa ipotesi il Contraente è tenuto - direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Se il Contraente non paga una singola rata di Premio, l'importo di tale rata verrà riaddebitato con la rata immediatamente successiva e l'Assicurazione non viene sospesa.

Condizioni di assicurazione

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.

L'Assicurazione produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata annuale e frazionamento diverso da mensile)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Resta tuttavia fermo che al compimento dell'undicesimo anno di età di uno degli Animali identificati nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali Animali identificati nella Scheda di Polizza, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.

(Valido solo in caso di durata annuale e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Resta tuttavia fermo che al compimento dell'undicesimo anno di età di uno degli Animali identificati nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali Animali identificati nella Scheda di Polizza, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

(Valido solo in caso di durata annuale e frazionamento mensile con addebito su carta di credito)

Art. 1.2c - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Resta tuttavia fermo che al compimento dell'undicesimo anno di età di uno degli Animali identificati nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione non può essere ulteriormente rinnovata ma cessa alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. Per proseguire la copertura assicurativa in favore degli altri eventuali Animali identificati nella Scheda di Polizza, dovrà essere emesso un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito sulla carta di credito mediante la quale i premi sono pagati.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

(Valido solo in caso di frazionamento annuale)

Art. 1.5a - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo assicurativo non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Condizioni di assicurazione

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con pagamento del premio mediante procedura SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.5b - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005.

Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.

L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo in caso di frazionamento mensile con pagamento del premio mediante addebito su carta di credito)

Art. 1.5c - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.

L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - su carta di credito , mediante la quale i premi sono pagati.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente contratto, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 1898 codice civile in materia di aggravamento del rischio, lo stesso non trova applicazione relativamente all'evoluzione dello stato di salute dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza nel corso del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo "Condizioni di assicurabilità".

Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Condizioni di assicurabilità

La presente copertura assicurativa opera per l'Animale identificato nella Scheda di Polizza a condizione che esso:

- sia di proprietà dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare;
- sia dotato di Microchip;
- sia registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all'Anagrafe Animali d'Affezione;
- sia in possesso dei requisiti previsti dalle Dichiarazioni del Contraente in merito allo stato di salute dell'Animale identificato nella scheda di Polizza;

Condizioni di assicurazione

- sia di età non inferiore a 8 settimane e non superiore a 10 anni;
- non sia utilizzato nell'ambito di attività professionali o che non sia d'aiuto allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione del cane guida utilizzato per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del Nucleo familiare.

2. SEZIONE SPESE VETERINARIE

GARANZIA BASE

(Valido solo se espressamente richiamato nella Scheda di Polizza)

Art. 2.1a - Interventi chirurgici

L'Impresa, **fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni"** della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza, **fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle spese veterinarie sostenute in caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo, per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di Intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico;
2. durante il periodo di Ricovero o Day Hospital per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti all'Intervento chirurgico e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario.

Per ogni Evento, inteso come l'Infortunio, la Malattia o il parto cesareo, che ha determinato le spese di cui sopra, è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 100 euro.

(Valido solo se espressamente richiamato nella Scheda di Polizza)

Art. 2.1b -Globale spese veterinarie

L'Impresa, **fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni"** della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza, **fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle spese veterinarie sostenute in caso di Intervento chirurgico reso necessario da Infortunio, Malattia o parto cesareo:

1. per onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'Intervento chirurgico, diritti di sala operatoria e materiale di Intervento, comprese le protesi applicate durante l'Intervento chirurgico;
2. durante il periodo di Ricovero o Day Hospital per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti all'Intervento chirurgico e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo all'Intervento chirurgico sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate **con applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 100 euro** per ogni Evento, inteso come l'Infortunio, la Malattia o il parto cesareo, che ha determinato le predette spese.

Sono inoltre comprese le spese veterinarie sostenute a seguito di Infortunio o Malattia, senza Intervento chirurgico nei seguenti casi:

4. in caso di Ricovero o Day Hospital, per rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, esami e medicinali forniti dalla struttura veterinaria;
5. visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici sostenuti nei 40 giorni precedenti al Ricovero o Day Hospital e nei 40 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al Ricovero o Day Hospital sono comprese anche le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura e osteopatia prescritte dal veterinario;
6. in assenza di Ricovero o Day Hospital, per onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura, osteopatia prescritti dal veterinario per la cura dei postumi dell'Infortunio o della Malattia.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate **con applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di 50 euro** per ogni Evento, inteso come l'Infortunio o la Malattia che ha determinato le predette spese.

ESCLUSIONI ED OPERATIVITA'

Art. 2.2 - Esclusioni

Restano escluse le spese veterinarie riferite a:

- a) conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'attivazione della Polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
- b) malattie, Malformazioni o Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- c) paradontopatie;
- d) cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio;

Condizioni di assicurazione

- e) sterilizzazione e castrazione preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- f) gravidanza e parto spontaneo;
- g) acquisto di vaccini e antiparassitari;
- h) acquisto di medicinali, salvo quelli previsti nella garanzia base;
- i) controlli di routine/esami preventivi;
- j) interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza o non finalizzati a scopi curativi, come ad esempio recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda ed altri interventi di chirurgia estetica o plastica;
- k) infortuni conseguenti all'impiego dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza nell'attività venatoria;
- l) cimurro, parvoviroso, epatite infettiva e leptospirosi per i cani;
- m) rinotracheite, caliciviroso, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti;
- n) Filariosi, Leishmaniosi;
- o) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- p) uso dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
- q) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale identificato nella Scheda di Polizza.

Art. 2.3 - Termini di aspettativa

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

- del 7° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;
- del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione.

Qualora la Scheda di Polizza sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione di altra riguardante lo stesso Animale identificato nella Scheda di Polizza e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 2.5 - Ridefinizione del premio per età

Il Premio della garanzia Globale spese veterinarie, se richiamata nella Scheda di Polizza per l'Animale identificato nella Scheda di Polizza, viene rideterminato ad ogni scadenza annua, in funzione del crescere dell'età dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza, come riportato nella Scheda di Polizza alla "Tabella premi imponibili annui".

Art. 2.6 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

3. SEZIONE DANNI A TERZI

(Valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, **fermo quanto previsto dall'articolo "Esclusioni" della presente Sezione**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza nonché i componenti del suo Nucleo familiare, **nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda di Polizza**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni personali;
- morte o lesioni di altri animali;
- danneggiamenti a cose.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui l'Animale identificato nella Scheda di Polizza sia un cane appartenente ad una delle seguenti razze:

- bull terrier, bulldog americano, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore di Ciarplanina, cane da Sierra di Estrela, dogo argentino, dogo canario, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, perro dogo mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa,

la garanzia è prestata **entro il limite del massimale e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Art. 3.2 - Altri rischi compresi

L'Assicurazione, con l'applicazione dei Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, comprende:

- la morte e le lesioni personali causate dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni facenti parte del Nucleo familiare. La presente garanzia è prestata **entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- la morte e le lesioni personali causate dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza alla persona, esterna al Nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni e sempreché l'Assicurato sia civilmente responsabile. La presente garanzia è prestata **entro il Limite di indennizzo e previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- la responsabilità civile della persona esterna al Nucleo familiare, compreso il lavoratore domestico e il pet sitter che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza e/o lo detiene a titolo gratuito e di favore, **a condizione che sia di proprietà dell'Assicurato stesso o di proprietà di un componente del suo Nucleo familiare.**

Art. 3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti Assicurati, fatto salvo quanto previsto al primo alinea dell'articolo "Altri rischi compresi" della presente Sezione, nonché - **se con loro residenti nella medesima abitazione** - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

ESCLUSIONI ED OPERATIVITA'

Art. 3.4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) da impiego dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza per attività proibite dalla legge;
- b) a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al Nucleo familiare a qualunque titolo;
- c) ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o degli appartenenti al Nucleo familiare;
- d) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- e) provocati dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza in occasione di Ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di Day Hospital;
- f) cagionati dall'Animale identificato nella Scheda di Polizza mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
- g) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- h) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

Art. 3.5 - Franchigia

Limitatamente ai danni a cose e ad altri animali, l'Assicurazione è prestata **previa applicazione al danno dello Scoperto e/o Franchigia indicato nella Scheda di Polizza.**

Art. 3.6 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero, **ad esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.**

Art. 3.7 - Pluralità di Assicurati

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale assicurato. Qualora la copertura assicurativa sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Condizioni di assicurazione

4. IN CASO DI SINISTRO

SPESE VETERINARIE

Art. 4.1 - Obblighi

In caso di Sinistro il **Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve** presentare denuncia scritta all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 15 giorni dalla data di dimissione dalla Struttura veterinaria o dal verificarsi del Sinistro.

In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il Sinistro e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:

- copia della Cartella clinica in caso di Ricovero o Day Hospital;
- relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti il Sinistro nonché ricevute regolarmente pagate;
- documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della Malattia;
- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'Infortunio o la Malattia denunciata;
- tutti gli elementi utili per identificare l'Animale identificato nella Scheda di Polizza (numero Microchip, copia del Libretto sanitario e dell'iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione).

L'inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve altresì consentire che:

- l'Impresa possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari sull'Animale identificato nella Scheda di Polizza;
- l'Animale identificato nella Scheda di Polizza sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dall'Impresa di Assicurazione.

Le spese di cura diverse da quelle indicate agli articoli "Interventi chirurgici" e "Globale spese veterinarie" nonché quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

Art. 4.2 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento viene sempre effettuato a cura ultimata.

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa determina l'Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.

L'Impresa provvede a restituire all'Assicurato gli originali delle notule, distinte e ricevute, previa apposizione della data e degli estremi della liquidazione dell'Indennizzo.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte o ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi**, salvo quanto previsto dall'articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione" della Sezione Rimborso spese veterinarie.

Per i ricoveri e le spese avvenute all'estero, la corresponsione dell'Indennizzo e gli eventuali rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un consulente medico da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura veterinaria sull'ammontare offerto a titolo di Indennizzo o sull'indennizzabilità del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre veterinari.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Veterinari definisce se ed in quale misura è dovuto l'Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza.

Il Collegio dei Veterinari risiede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il veterinario da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo veterinario.

Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Veterinari sono vincolanti per le parti anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

Condizioni di assicurazione

DANNI A TERZI

Art. 4.4 - Obblighi

In caso di Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi** deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, luogo, data, ora e circostanze dell'Evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di Polizza. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la predita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa;
- fornire tutti gli elementi utili per identificare l'Animale identificato nella Scheda di Polizza (numero Microchip, copia del Libretto sanitario e dell'iscrizione all'Anagrafe Animali d'Affezione).

Art. 4.5 - Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, ai sensi dell'art.1913 codice civile, a tutti gli assicurati, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque **entro il limite dell'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente Polizza al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le presenti condizioni particolari sono valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

B - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

AU - Adeguamento automatico annuale

Le somme/massimali assicurati, i limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il **Premio**, previsti nella Scheda di Polizza, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale**; sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione generale, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione delle somme/massimali assicurati, dei limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.**

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione generale "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei premi indicato nell'articolo "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni generali di assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione generale "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva. In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'articolo "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni generali di assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.